

Codice A1414E

D.D. 3 luglio 2024, n. 438

**Parere favorevole di compatibilità di cui all'art. 8/ter, comma 3, D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. relativamente al trasferimento di una Casa famiglia ad accoglienza mista da ubicare nel Comune di Cuneo.**



**ATTO DD 438/A1414E/2024**

**DEL 03/07/2024**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1400B - SANITA'**

**A1414E - Rapporti con erogatori sanitari e socio-sanitari**

**OGGETTO:** Parere favorevole di compatibilità di cui all'art. 8/ter, comma 3, D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. relativamente al trasferimento di una Casa famiglia ad accoglienza mista da ubicare nel Comune di Cuneo.

Premesso che:

- con la D.G.R. n. 31-8596 del 22/03/2019 sono state aggiornate le deliberazioni vigenti in materia di modalità e ambiti di applicazione di cui all'art. 8 ter, comma 3, del D.Lgs 502/1992 e s.m.i., approvando la disciplina di carattere "generale" (allegato A) e la disciplina di "dettaglio" per le singole tipologie di strutture soggette a verifica di compatibilità;

- la Deliberazione suddetta, all'allegato A punto 5.1 e all'allegato C punto 2.2 inerente alle strutture socio sanitarie destinate a persone con disabilità, ha stabilito che la Regione, ai fini del rilascio del parere di cui all'art. 8 ter, comma 3, D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. e nell'ambito della conferenza di servizi interna indetta a tal fine – a cui partecipano i settori competenti per materia della Direzione Sanità e Welfare - valuta il rispetto degli standard strutturali previsti dalle norme specifiche di riferimento (presenza di tutti i locali, loro distribuzione e relative dimensioni), attraverso l'esame delle planimetrie relative all'intera struttura e con evidenziata l'area oggetto dell'intervento;

- la D.G.R. n. 31-8596/2019, inoltre, ha stabilito che:

- la verifica dei requisiti suddetti, ai fini dell'espressione del parere di cui all'art. 8 ter, comma 3, D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., non sostituisce la verifica dell'ASL competente per territorio, compiuta ai fini del rilascio della successiva autorizzazione all'esercizio/funzionamento di cui all'art. 8 ter, comma 2, del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.;
- nel caso in cui l'interessato intenda richiedere l'accreditamento regionale ex art. 8-quater D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., il numero dei p.l./posti diurni richiesti – oltre al rispetto dell'intervento ai requisiti strutturali previsti dalla normativa vigente, nonché delle procedure descritte al punto 2 della D.G.R. – dovrà rientrare nel limite quantitativo prestabilito dai provvedimenti che individuano il fabbisogno regionale;

- il fabbisogno regionale è solo previsto per la realizzazione di strutture da accreditare con il SSR ed è distinto per ASL/Distretto;
- la durata dell'efficacia della verifica di compatibilità, ex art. 8 ter del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., è quella indicata nel paragrafo 8 dell'allegato A della D.G.R.

- con la D.G.R. n. 17-517 del 15/11/2019 è stata modificata e integrata la D.G.R. n. 31-8596/2019, con riferimento ai punti 9.4 e 9.5 (disposizioni transitorie) dell'Allegato A, ed è stato integrato il dispositivo della D.G.R. stessa prevedendo la pubblicazione mensile, sul sito web della Regione Piemonte, delle tabelle concernenti l'aggiornamento del fabbisogno regionale relativo alle strutture per anziani non autosufficienti e alle strutture per disabili;

- con la Determinazione n. 846 del 05/12/2019 sono state dettagliate, in ottemperanza a quanto previsto dalla D.G.R. n. 17-517/2019, le modalità inerenti alla pubblicazione mensile, sul sito web della Regione Piemonte, delle tabelle contenenti l'aggiornamento del fabbisogno suddetto;

- con la Determinazione n. 37 del 22/01/2024 è stato aggiornato il fabbisogno regionale inerente alle strutture socio sanitarie destinate a persone con disabilità e si è stabilito che la verifica di compatibilità favorevole ai sensi dell'art. 8 ter del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., relativa a posti letto/diurni accreditabili, può essere rilasciata solo per le strutture da ubicare nelle A.S.L. la cui dotazione complessiva di posti letto/diurni (indice 1 allegati A e B) non supera l'obiettivo di sviluppo regionale (calcolato, per ogni 10.000 abitanti, sul numero di posti letto/diurni accreditati e occupati in rapporto alla popolazione regionale), pari a 9,0 per le strutture residenziali e pari a 6,4 per le strutture diurne;

- con nota pervenuta in data 30/04/2024 (prot. regionale n. 11405/A1414E del 30/04/2024), il Legale Rappresentante dell'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII ha inviato, agli uffici regionali, una richiesta di verifica di compatibilità, ai sensi dell'art. 8/ter del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i., inerente al trasferimento della Casa famiglia ad accoglienza mista denominata "S. Giovanni Bosco" e con capienza di n. 6 posti letto, dall'attuale sede di Via Pedona n. 11 a Cuneo in un immobile ubicato nello stesso indirizzo;

- il Settore Rapporti con erogatori sanitari e socio-sanitari, con nota prot. n. 11985/A1414E del 08/05/2024, ha comunicato l'avvio del procedimento inerente all'istanza sopraindicata;

Considerato che:

-così come previsto dalla D.G.R. n. 31-8596/2019, gli uffici dei Settori regionali "Rapporti con erogatori sanitari e socio-sanitari" e "Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria, standard di servizio e qualità" hanno esaminato la documentazione, allegata alla richiesta suddetta e inerente alla struttura sopra descritta, al fine di verificarne la conformità ai requisiti strutturali (presenza di tutti i locali, loro distribuzione e relative dimensioni) previsti dalle D.G.R. n. 10-11729 del 13/09/2009 e n. 86-6288 del 02/08/2013;

-a seguito dell'esame suddetto il Settore Rapporti con erogatori sanitari e socio-sanitari ha richiesto, con nota prot. n. 13800/A1414E del 29/05/2024, delle integrazioni inerenti alle planimetrie, cui il Legale Rappresentante dell'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII ha dato riscontro con le note del 04/06/2024 (prot. regionale n. 14263/A1414E del 04/06/2024) e del 28/06/2024 (prot. regionale n. 16344/A1414E del 01/07/2024);

-le planimetrie inviate con le note suddette risultano conformi agli standard strutturali (presenza di tutti i locali, loro distribuzione e relative dimensioni), fissati dalle suddette D.G.R. n. 10-11729 del 13/09/2009 e n. 86-6288 del 02/08/2013;

Verificato che i posti richiesti rientrano nel fabbisogno di cui alle tabelle pubblicate sul sito web della Regione Piemonte;

Ritenuto, pertanto, necessario esprimere parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 8/ter, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., relativamente alla richiesta, inviata dal Legale Rappresentante dell'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, di trasferire la Casa famiglia ad accoglienza mista denominata "S. Giovanni Bosco", con capienza di n. 6 posti letto autorizzabili ed accreditabili, dall'attuale sede di Via Pedona n. 11 a Cuneo in un immobile ubicato nello stesso indirizzo;

Tutto ciò premesso ed attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

## **LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, art. 8/ter e s.m.i.;
- D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, artt. 4 e 17, e s.m.i.;
- L.R. 28 luglio 2008 n. 23, art. 17;
- D.G.R. n. 10-11729 del 13/09/2009 e n. 86-6288 del 02/08/2013;
- D.G.R. n. 31-8596 del 22 marzo 2019;
- D.G.R. n. 17-517 del 15 novembre 2019;
- Determinazione n. 846 del 05 dicembre 2019;
- Determinazione n. 37 del 22 gennaio 2024;
- Nota prot. n.11985/A1414E del 08 maggio 2024;

## **DETERMINA**

Di esprimere, per le motivazioni in premessa illustrate, parere favorevole di compatibilità, di cui all'art. 8/ter, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., alla richiesta inviata dal Legale Rappresentante dell'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, con sede legale in Rimini - Via Mameli n. 1, P. IVA 01433850409, di trasferire la Casa famiglia ad accoglienza mista denominata "S. Giovanni Bosco", con capienza di n. 6 posti letto autorizzabili ed accreditabili, dall'attuale sede di Via Pedona n. 11 a Cuneo in un immobile ubicato nello stesso indirizzo.

La validità temporale della verifica di compatibilità di cui sopra è di 2 (due) anni dalla data di espressione del presente parere. Decorso tale termine senza che sia stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio/funzionamento il presente parere perde efficacia.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il funzionario estensore  
Luciana Ipsa

LA DIRIGENTE (A1414E - Rapporti con erogatori sanitari e socio-sanitari)  
Firmato digitalmente da Isabella Silvia Martinetto